

**IN BREVE n. 002-2015**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **PENSIONI 2015 - NESSUNA RIVALUTAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO**

Per la prima volta dalla 335/1995 il tasso di rivalutazione dei montanti contributivi per il calcolo delle pensioni col sistema contributivo è risultato negativo: 0,998073%.

La legge di riforma delle pensioni del 1995 prevede che nel sistema col calcolo contributivo i contributi versato vengano rivalutati non in base agli indici di svalutazione del costo vita, bensì in base alla media quinquennale del Pil nominale cioè la capacità di un Paese di far girare la propria economia.

L'Inps in attesa di ulteriori istruzioni dei misteri dell'Economia e del Lavoro ha deciso di congelare la svalutazione e di considerare l'indice 1, garantendo l'invariabilità.

D'altronde la legge 335 non prevede l'applicazione di un tasso negativo, parlando solo di «rivalutazione», ma, purtroppo, la fame di soldi porta troppo spesso a interpretazioni distorte, salvo poi aprire dei contenziosi.....

Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta **si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.**

**Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale**, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. 31 dicembre 1996

<b>DECORRENZA PENSIONE</b>	<b>MONTANTE AL</b>	<b>COEFICIENTE DI RIVALUTAZIONE</b>
anno 1998	31 dicembre 1996	1,055871
anno 1999	31 dicembre 1997	1,053597
anno 2000	31 dicembre 1998	1,056503
anno 2001	31 dicembre 1999	1,051781
anno 2002	31 dicembre 2000	1,047781
anno 2003	31 dicembre 2001	1,043698
anno 2004	31 dicembre 2002	1,041614
anno 2005	31 dicembre 2003	1,039272
anno 2006	31 dicembre 2004	1,040506
anno 2007	31 dicembre 2005	1,035386
anno 2008	31 dicembre 2006	1,033937
anno 2009	31 dicembre 2007	1,034625
anno 2010	31 dicembre 2008	1,033201
anno 2011	31 dicembre 2009	1,017935
anno 2012	31 dicembre 2010	1,016165
anno 2013	31 dicembre 2011	1,011344
anno 2014	31 dicembre 2012	1,001643
anno 2015	31 dicembre 2013	1,000000 in attesa di conferma

**INCONFERIBILITA' e INCOMPATIBILITA' DIRIGENTI ASL - NUOVA DELIBERA ANAC: VALGONO SOLO PER DIRETTORI GENERALI, AMMINISTRATIVI E SANITARI** da QuotidianoSanità del 2 gennaio 2015

*Lo chiarisce in una nuova delibera l'Autorità anticorruzione. Ribadito che le norme si applicano non solo alle Asl propriamente dette ma anche alle aziende ospedaliere e a tutte "le strutture del servizio sanitario che erogano attività assistenziali volte a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo".*

“Dopo l’emanazione della delibera n. 58 del 2013 alcune amministrazioni hanno formulato osservazioni e posto all’Autorità ulteriori quesiti relativi all’applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 nel settore sanitario”, parte con questa premessa la nuova deliberazione dell’Authority anticorruzione diretta da Raffaele Cantone e diramata il 30 dicembre scorso.

Due le questioni poste all’attenzione della nuova deliberazione, che sostituisce integralmente quella del 2013: l’ambito di applicazione e i destinatari. Per la prima questione Cantone sottolinea che il d.lgs. 39/2013 è applicabile “a tutte le strutture del servizio sanitario che erogano attività assistenziali volte a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo”. Sottolineando che “si ritiene, pertanto, che, nell’espressione “Aziende Sanitarie Locali”, si intendono ricomprese tutte le strutture preposte all’organizzazione e all’erogazione di servizi sanitari, incluse anche le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”.

Per quanto riguarda invece l’ambito e i limiti di applicabilità delle disposizioni in tema di inconfiribilità e incompatibilità ai dirigenti medici, L’Authority ritiene che, “Le ipotesi di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi presso le ASL, devono intendersi applicate solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario, attesa la disciplina speciale dettata dal legislatore delegante all’art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dagli artt. 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39”.

**IN ALLEGATO A PARTE - ANAC Delibera n. 149 del 22.12.2014 (documento 007)**  
**ANAC Delibera n. 58 del 15.07.2013 (documento 008)**  
**DLgs n. 39 del 8.04.2013 (documento 009)**

**MINISTERO LAVORO - AUTONOMIA e CONDIZIONI LAVORO MEDICO COMPETENTE**

La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro ha fornito, in data 31 dicembre 2014, alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, risposta ad un interpellato in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, con interpellato in materia di sicurezza n. 28/2014 ha dato parere in merito all’applicazione dell’art. 39, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, secondo cui il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpellato n. 28 del 31.12.2014 (documento 010)**

## **PENSIONI 2015 - OPZIONE DONNA (legge 243/2004)**

In molti si aspettavano una proroga dell'Opzione Donna: purtroppo pare non esserci questa possibilità all'orizzonte. L'Inps ha infatti deciso di continuare ad accettare domande pur non potendo accoglierle in quanto la decisione sulla prosecuzione è del Governo. I tecnici del Ministero hanno studiato attentamente la fattibilità anche nel 2015 della pensione anticipata per le donne a 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi versati. Purtroppo, secondo le ultime indiscrezioni trapelate dai principali quotidiani nazionali, pare che stia per arrivare un "no" dal Ministero a causa dell'assenza di adeguate coperture finanziarie.

Ma cosa dice la legge 243/2004?

*In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.*

Domanda: rispetta la legge l'interpretazione Inps (circolari 35 e 37 del 2012): conseguimento alla data del 31 dicembre 2015 non l'acquisizione dei requisiti, bensì la decorrenza della pensione con conseguente erosione di un anno per la finestra mobile?

## **LAVORATRICI - PENSIONI DI VECCHIAIA 2015**

### **1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**

**Requisito contributivo** – A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima **pari a 20 anni**, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.

**Requisito anagrafico** – Per l'accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

- a) **lavoratrici dipendenti:**  
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015: 63 anni e 9 mesi
- b) **lavoratrici autonome e gestione separata:**  
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015: 64 anni e 9 mesi
- c) **lavoratori dipendenti e lavoratrici dipendenti settore pubblico:**  
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015: 66 anni e 3 mesi
- d) **lavoratori autonomi e gestione separata:**  
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015: 66 anni e 3 mesi

### **2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996**

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, in presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) se l'importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (c.d. importo soglia), la pensione di vecchiaia spetta secondo gli stessi requisiti previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;

b) al compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione “effettiva” - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere dall’importo della pensione. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, il requisito anagrafico di 70 anni è incrementato di 3 mesi per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita e potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento

## **PENSIONI ANZIANITA’ 2015**

### **1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata se in possesso delle seguenti anzianità contributive:

anzianità contributiva		
Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	42 anni e 6 mesi*	41 anni e 6 mesi*

\*Requisito adeguato alla speranza di vita

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.

### **2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996**

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) **secondo i seguenti requisiti contributivi:**

requisiti contributivi		
Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	42 anni e 6 mesi*	41 anni e 6 mesi*

\*Requisito adeguato alla speranza di vita

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo - con esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria - mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5..

b) **Al compimento di 63 anni**, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

### **Attenzione:**

Le pensioni anticipate, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, non saranno soggette ad alcuna penalizzazione, anche se l’accesso avviene con meno di 62 anni di età.

Lo prevede l’articolo 1, comma 113, della legge 190/2014.

Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-*quater* dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».

Si avrà dunque un periodo di “vacanza” della penalizzazione fino al 31 dicembre 2017, con la conseguenza che le pensioni anticipate dal 2018 torneranno ad essere penalizzate se l'accesso avverrà con meno di 62 anni.

## **MINISTERO LAVORO - CONFLITTO INTERESSI DELLA AA.SS.LL. PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA ASSEGNATE AL MEDICO COMPETENTE**

La Commissione per gli interPELLI del Ministero del Lavoro ha fornito, in data 31 dicembre 2014, alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, risposta ad un interPELLO in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, con interPELLO in materia di sicurezza n. 27/2014 ha dato parere in merito al conflitto di interessi delle AA.SS.LL nell'esplicare le attività di “sorveglianza sanitaria” assegnate al medico competente.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO InterPELLO n. 27 del 31.12.2014  
(documento 011)**

## **IPOTESI DI RICALCOLO DELLE PENSIONI** nota di Cosimo Pergola - ex dirigente d'azienda Roma

L'ipotesi di ricalcolo delle pensioni in essere (prospettata in passato dall'attuale Presidente dell'Inps, Tito Boeri) risponde ad una logica di barbarie giuridica, quale quella che è insita nel proposito di voler applicare la legge di oggi a rapporti disciplinati e conclusi dalle leggi di ieri.

Il principio «*pacta sunt servanda*» costituisce la regola base del funzionamento della società.

## **LE BUGIE SUL WELFARE: I DISOCCUPATI** nota di A. Brambilla

*«Si spende troppo in pensioni e poco nelle altre forme di protezione sociale quali famiglia e bambini, disoccupazione, esclusione sociale e casa».*

Basta riclassificare la spesa pensionistica e depurarla dagli oneri non pensionistici per scoprire che non è vero. Tolti i costi relativi agli assegni familiari, alle maggiorazioni sulle pensioni, alle integrazioni al minimo (tutte legate al livello di reddito del pensionato o del nucleo familiare), e gli effetti degli oltre 450 mila prepensionamenti caricati da noi come pensioni mentre nella maggior parte dei Paesi sono contabilizzate alla voce «disoccupazione», emerge che:

a) sia il sostegno alla famiglia, sia l'aiuto ad anziani e indigenti singoli o nuclei familiari (esclusione sociale) sia il sussidio per i disoccupati, aumentano in rapporto al Pil, raggiungendo abbondantemente la media europea;

b) la voce pensione viceversa si riduce per due motivi; il primo perché scorporando dalla spesa pensionistica (242,87 miliardi per il 2012) la quota di trasferimenti dalla Gias e Gpt (rispettivamente Gestione interventi assistenziali e Gestione prestazioni temporanee) che altro non sono se non fiscalità generale (le tasse che paghiamo) che valgono circa 40 miliardi, si riduce dal

15,6% al 13,1% (2,5 punti in meno); il secondo perché da noi le pensioni sono tassate: nel 2012 l'Irpef e le addizionali comunali e regionali hanno sottratto 45,9 miliardi di euro ai pensionati; si stima che il 50% di queste tasse gravi solo su circa 2 milioni di pensionati, dato che gli 8,6 milioni di pensionati di cui sotto non pagano un euro di tasse.

Considerando che le tasse sono una partita di giro, dal momento che il pensionato prende solo il netto, il vero esborso per lo Stato è di 197 miliardi da depurare della spesa assistenziale (quindi attorno al 10% sul Pil).

### **PENSIONI e VITALIZI**

Molte discussioni sulle pensioni e silenzio totale dei vitalizi dei politici autolegiferati.

Non sono pochi gli ex parlamentari con vitalizi di 3000 euro mensili a partire da 50 anni di età avendo versato all'assicurazione 1000 euro al mese per 5 anni; chi ha fatto più di 5 anni di legislatura arriva fino a 6500 euro netti al mese e non è finita, morti loro c'è la reversibilità per mogli e figli a vita.

### **PENSIONATI DI OGGI e GIOVANI**

Ai giovani che si scagliano contro le pensioni dei loro padri e dei loro nonni va ricordato che parte di quei soldi sono serviti per la loro vita, per la loro istruzione, per la loro auto, per i loro telefonini, per i loro giocattoli, per i loro affitti e case etc.

### **ALCUNI DATI** (fonte A.Brambilla) **DA MEDITARE PRIMA DI SPARLARE**

Su un totale di spesa pubblica pari a 801 miliardi (bilancio 2012), comprensiva della mostruosa spesa per interessi di 86,7 miliardi (quasi l'11% della spesa totale), la spesa per pensioni, assistenza sociale e sanità è stata pari a 392,4 miliardi cioè il 49% dell'intera spesa.

Anche calcolando l'incidenza della spesa sociale sul Pil secondo la metodica Eurostat, per l'Italia tale rapporto è pari al 29,7% rispetto alla media dei 28 Paesi pari a 29% e quella a 15 Paesi pari a 29,8%.

Da tenere presente che nel totale della spesa il nostro Paese dichiara zero per la casa (siamo gli unici assieme a Croazia, Bulgaria Estonia, Lituania, Slovenia, Serbia, Romania e Portogallo) e non riesce a contabilizzare buona parte della spesa sociale degli enti locali; calcolando queste due spese l'incidenza sul Pil aumenterebbe di circa 1,2 punti, facendoci diventare tra i «più generosi» d'Europa.

### **CONTABILIZZAZIONE SENZA I COEFFICIENTI CORRETTIVI** da Sole 24

ore - risposta 26

**D** - A seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 102 del 4 luglio 2014, sull'efficienza energetica, si pone un quesito in merito alla ripartizione delle spese relative agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile.

Nel nostro condominio c'è, dal 2012, un impianto di riscaldamento centralizzato con contabilizzazione del calore in base all'esistenza di ripartitori e valvole termostatiche. La

ripartizione avviene con i consumi effettivi, rettificati con coefficienti correttivi e una parte fissa in percentuale.

La stagione del riscaldamento termina annualmente al 30 aprile.

L'annualità di gestione del condominio termina al 30 settembre di ogni anno, con esposizione dei prospetti di rendicontazione a consuntivo e preventivo.

Tenendo conto dell'entrata in vigore del Dlgs 102/2014 in sede di ripartizione delle spese di riscaldamento a consuntivo, al 30 settembre 2014 le stesse vanno considerate con o senza coefficienti correttivi (eliminati dalla legge)?

**R** - Il DLgs del 4 luglio 2014 numero 102, stabilisce che la corretta suddivisione delle spese relative al consumo di calore per il riscaldamento deve prevedere la ripartizione dell'importo complessivo in relazione agli «effettivi prelievi volontari di energia termica utile», e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, così come disciplinato dalla norma tecnica Uni 10200.

Non è più conforme alla legge il ricorso ai cosiddetti coefficienti correttivi. A ciò si aggiunga che l'articolo 16, comma 8, del Dlgs citato prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per la delibera condominiale di ripartizione della spesa assunta in contrasto con quanto illustrato, oltre alla invalidità della delibera stessa, perché *contra legem*.

Posto ciò, si ritiene che i prospetti a consuntivo, dopo l'entrata in vigore del Dlgs 102/2014, devono tenere conto dei principi della norma stessa e non prevedere più i coefficienti correttivi.

## **LA PA NON PUÒ NOTIFICARE CON AGENZIE POSTALI PRIVATE** da Sole 24 ore - risposta 2

**D** - Un Comune ha notificato un avviso di accertamento per omessa denuncia Tarsu, affidandosi a un servizio di poste private. Tale notifica è legittima? Il dubbio nasce anche perché, volendo ricorrere contro lo stesso avviso, non si è in grado di capire la data dell'effettiva notifica, non avendo alcun dato certo cui fare riferimento.

**R** - Per giurisprudenza consolidata (si veda, per tutte, Corte di cassazione, sentenza 19 ottobre 2006, n.22375), le pubbliche amministrazioni che, per le notificazioni dei loro atti, si avvalgono del servizio postale (ex articolo 4 della legge 689 del 1981), sono tenute a rivolgersi obbligatoriamente al «fornitore del servizio postale universale», e cioè a Poste Italiane Spa.

Conseguentemente, «la notificazione affidata all'agenzia privata... ed eseguita dai dipendenti della stessa, si deve considerare giuridicamente inesistente». Tuttavia, se il lettore si oppone all'avviso di accertamento eccependo la sola irregolarità della notificazione, rischia, per il semplice fatto di avere ricorso, di sanare l'irregolarità. Lo scopo della notificazione è quello di porre il destinatario in condizione di difendersi. Perciò, con l'impugnazione dell'atto, la notificazione, comunque fatta, ha raggiunto il suo scopo (articolo 156, comma 3, del Codice di procedura civile: «la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato»). Piuttosto, siccome l'accertamento non impugnato si tradurrà nella pretesa di riscuotere i tributi accertati, il cui pagamento sarà intimato con cartella di pagamento o con ingiunzione fiscale, il lettore ricorrerà contro questo atto successivo, eccependo di non aver mai ricevuto l'accertamento. Quando il Comune esibirà l'avviso di ricevimento sottoscritto da persona non abilitata (il fattorino dell'agenzia privata non è un «agente postale», e non è un «pubblico ufficiale»), il lettore farà valere l'inesistenza della notificazione.

## LEGGE DI STABILITA' - DETRAZIONI 2015 RECUPERO EDILIZIO

### Lo schema del risparmio

Importi massimi di spesa e aliquota di detrazione in vigore per il 2015

Tipo di intervento	Detrazione 2015	Limite di spesa
Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali	50%	96.000*
Interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto a proprietà comune	50%	96.000*
Interventi per la eliminazione delle barriere architettoniche	50%	96.000*
Interventi finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi	50%	96.000*
Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico	50%	96.000*
Interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo alla esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali	65%	96.000*
Acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo di immobili (parti comuni, come l'ex portineria) oggetto di ristrutturazione	50%	10.000
Riqualificazione energetica di edifici esistenti	65% con detrazione massima di € 100.000	153.846,15
Interventi sull'involucro di edifici esistenti, installazione di pannelli solari; acquisto e posa in opera di schermature solari	65% con detrazione massima di 60.000	92.307,69*
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale	65% con detrazione massima di 30.000	46.153,84*

\* Limite da considerare per ogni unità immobiliare presente in condominio

Fonte: Elaborazione del Sole 24 Ore

da Sole 24 ore del 6 gennaio 2014



## **SPESA PREVIDENZIALE ed ASSISTENZIALE PUBBLICA : LE SCOMODE**

### **VERITA' di Stefano Biasioli - Confedir**

In allegato a parte riportiamo annotazioni e considerazioni di Stefano Biasioli - Segretario Generale Confedir su "Spesa previdenziale e assistenziale pubblica".

**IN ALLEGATO A PARTE - da Stefano Biasioli (documento 012)**

### **MEDICI DI BORDO** da Sole 24 ore del 6 gennaio 2014

È indetta la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2013. A prevederlo è il decreto del ministero della Salute 14 novembre 2014, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 3. Possono partecipare alla revisione i medici di bordo autorizzati e i medici di bordo supplenti iscritti anche prima del 31 dicembre 2004 che non avessero effettuato le revisioni quinquennali indette nel 2004, nel 2009 e nel 2012. La domanda per la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco e degli attestati di iscrizione va presentata entro 3 luglio 2015 (180 giorni a decorrere del giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto sulla «Gazzetta Ufficiale»).

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN.SALUTE DM 14.11.2014 (documento 013)**

### **SEMPRE LA SOLITA SOLFA SUI PENSIONATI** mpe

Si legge che i pensionati debbono rinunciare a dei benefici (ma quali?) per dare linfa alla previdenza dei giovani. Ma una domanda, quali sono i benefici degli attuali pensionati? Ricordiamo come a fronte della richiesta di determinate contribuzioni corrispondono determinate riconoscimenti previdenziali, nulla di regalato o di rubato. Forse sarebbe più logico parlare di amministrazioni poco oculate nel deviare risorse a scopi non previdenziali, o inerzie nell'affrontare correzioni normative a fronte di variazioni attuariali o per non parlare addirittura di errori di previsioni. Quanto fieno in cascina per le future pensioni è andato disperso per compiti impropri, sociali o assistenziali? Ma su questo, quanto è responsabile il lavoratore ora pensionato? E ancora quanto ci costano questi amministratori? Il lavoratore pagando i contributi a valore corrente per quella che viene definita una retribuzione differita dovrebbe avere garantita una rendita a valore reale, una pensione che sia un debito di valore e non un semplice debito di valuta. Infatti non importa che una pensione sia alta, ma soprattutto è necessario che nel tempo mantenga lo stesso potere di acquisto: le pensioni di annata non debbono tradursi in pensioni dannate.

### **DISOCCUPAZIONE GIOVANILE IN AUMENTO** mpe

La disoccupazione giovanile è in aumento. Per esigenze di cassa, le assunzioni in molti settori del lavoro, pubblico in particolare, sono congelate. Si va poi verso un aumento dell'età pensionabile. Come si possono conciliare queste variabili? Un aumento dell'età pensionabile quanto incide su nuovi posti occupazionali dei giovani. Un tardivo accesso nel mondo del lavoro quanto inciderà sul quantum di queste future pensioni? La nuova linfa contributiva delle assunzioni di giovani quanto maggior vigore può dare alle Casse previdenziali? Ma quali risposte ci danno i nostri

amministratori, preoccupati dell'oggi e poco previdenti per il domani? Tanto ci sono e ci saranno i genitori, i migliori ammortizzatori sociali.

### **730 PRECOMPILATO - DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

***“L’innovazione del modello fiscale. La dichiarazione precompilata”*: presentazione a cura della Direzione centrale servizi ai contribuenti**

Cambia radicalmente il paradigma - Dal modello: «Mi dica, poi io verifico e le faccio sapere nei prossimi anni» al modello: "Questo è quanto dovuto e, se per Lei va tutto bene, ci vediamo per la prossima dichiarazione»

Oggi il cittadino dichiara i propri redditi e le spese sostenute e versa le imposte in autoliquidazione. L’Agenzia delle entrate controlla quanto dichiarato utilizzando i dati trasmessi dai soggetti terzi (sostituti d’imposta, banche, assicurazioni, etc). I dati che l’Agenzia ha a disposizione saranno utilizzati per offrire un servizio ai cittadini, la dichiarazione precompilata, facendo venire meno la necessità di controllare la dichiarazione stessa.

Per maggiori dettagli vedi allegati.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE** **730 precompilato - presentazione I (documento 014)**  
**730 precompilato - presentazione II (documento 015)**

**ADOZIONI - CHIARIMENTI SUI DIRITTI e I CONGEDI** dal sito Commissione per le adozioni internazionali

**Se l’adozione riguarda due o più minori, la madre o il padre lavoratori dipendenti hanno diritto a una estensione della durata del congedo di maternità/paternità ?**

**No.** Il congedo di maternità è collegato alla procedura adottiva, che è sempre unica, anche in caso di adozione di due o più fratelli.

**Se l’adozione riguarda due o più minori, la madre o il padre lavoratori dipendenti hanno diritto a una estensione della durata del congedo parentale ?**

**Sì.** Il congedo parentale, al contrario del congedo di maternità, è legato alla persona fisica del figlio.

Pertanto, se l’adozione riguarda due o più minori, il periodo di congedo spetta nella sua interezza per ciascun figlio (es. un figlio = 11 mesi; due figli = 22 mesi; tre figli = 33 mesi; ecc).

**Se l’adozione riguarda due o più minori i riposi per l’allattamento possono essere raddoppiati?**

**Sì.** I periodi di riposo per allattamento spettanti entro il primo anno dall’ingresso del minore in Italia sono raddoppiati in caso di adozione di due o più minori in famiglia.

**In caso di adozione è possibile per il padre lavoratore dipendente usufruire dei riposi per l’allattamento ?**

**Sì.** I periodi di riposo per allattamento sono riconosciuti al padre lavoratore solo se si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

Il diritto non può essere riconosciuto al padre se la madre è in congedo di maternità o in congedo parentale.

**La madre e il padre lavoratori dipendenti hanno diritto ad astenersi dal lavoro se il bambino adottato si ammala?**

**Sì**, la madre lavoratrice dipendente o, in alternativa, il padre lavoratore dipendente possono astenersi dal lavoro in caso di malattia del figlio adottivo, secondo una serie di ipotesi previste dall'art. 50 del D.Lgs n. 151/2001.

Più precisamente, la legge prevede quanto segue, distinguendo i casi in base all'età del minore al momento dell'ingresso in Italia:

a) minori che all'atto dell'adozione o dell'affidamento non hanno ancora compiuto i sei anni:

1) fino al compimento del sesto anno di età entrambi i genitori, alternativamente tra loro, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie del figlio sulla base della certificazione del pediatra;

2) fino agli otto anni di età, entrambi i genitori, alternativamente tra loro, hanno inoltre diritto di astenersi dal lavoro per le malattie del figlio, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno (anno di vita e non anno solare);

b) minori che, al momento dell'adozione o dell'affidamento preadottivo, hanno un'età compresa fra i sei e i dodici anni: entro i primi tre anni dall'ingresso, entrambi i genitori, alternativamente tra loro, hanno diritto di astenersi dal lavoro per le malattie del figlio, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno. Per fruire dei congedi per la malattia del figlio, il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato dal pediatra del servizio sanitario nazionale.

I periodi di congedo per la malattia del figlio non comportano retribuzione né indennità alcuna (salve disposizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva), ma la sola conservazione del posto di lavoro.

Essi sono peraltro computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

**Esiste una tutela al licenziamento anche in caso di maternità/paternità adottiva?**

**Sì**, il D.Lgs n. 5/10 ha esteso il divieto di licenziamento previsto dall'art. 54 del D.Lgs n. 151/01 fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, lettera d), della legge n. 184/83, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento

**Per più ampi dettagli vedi LAVORATRICE MADRE MEDICO**

**D:\USERMARCO D\CD\1 CD aggiornati\25 LAVMADRE agg provv al 20 giugno 2014\9.htm**

**PENSIONI - TAGLIA e MEDEGA**

Con grandi osanna la Fornero aveva detto dal 2012 tutti a Tfr, pubblici e privati....ma per i costi dovuti alla decontribuzione si dovette cancellare in fretta e furia la norma ....

Ora il tutti al contributivo sempre dal 2012 (norma Fornero) poiché potrebbe portare vantaggi al pubblico dipendente che rimane oltre i 40 anni canonici oltre i quali nel sistema retributivo nonostante il proseguimento delle trattenute contributive non avrebbe maturato ulteriore anzianità contributiva con maggiori benefici economici, con la legge di Stabilità 2015 si introduce una norma quanto mai, definiamola, strana....che la limita i benefici derivanti dalla quota contributiva della pensione per quei lavoratori che, soggetti al calcolo retributivo della pensione, hanno continuato a

lavorare oltre il 31/12/2011, in modo che il loro trattamento pensionistico complessivo (comprendendo il periodo contributivo finale) potrebbe risultare di importo superiore a quello calcolato con le regole pre-Fornero (massimo 40 anni contributivi). E attenzione, la novità trova anche applicazione dall'1/01/2015, per i trattamenti già liquidati in precedenza, necessita solo la circolare Inps per disciplinare una norma così "bislacca" e oserei dire fino a che punto legittima, intaccando diritti soggettivi acquisiti in base a una legge dello Stato?!?!....

**707.** All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa».

**708.** Il limite di cui al comma 707 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data.

## **TFR MEDICI, LA CONSULTA BOCCIA LA TRATTENUTA IL GOVERNO**

**LA DIFENDE** da DoctorNews dell'8 gennaio 2015 - Mauro Miserendino

Non tutti i pubblici dipendenti lo sanno, ma nel settore pubblico, medici Ssn inclusi, il trattamento di fine rapporto subisce una trattenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione che nel privato non c'è. Tale esborso non è legittimo né per la Corte Costituzionale né per i tribunali che in questi anni l'hanno bocciato, come Roma nel 2013, Treviso (sentenza 99/2014) e il giudice del lavoro di Belluno (su ricorso Gilda Unams). Tuttavia il Governo l'ha appena riproposto e un sindacato dei dirigenti scolastici, Anief (aderente Confedir) ricorda che per i dipendenti pubblici sono attivati dei ricorsi contro amministrazioni ed enti pensionistici di riferimento, nonché alla Ragioneria dello Stato, "per la restituzione delle somme indebitamente prelevate e l'accredito figurativo dell'intero Tfr". All'atto di pensionarsi, i dipendenti privati percepiscono il trattamento di fine rapporto-Tfr mentre i pubblici - inclusi i medici ospedalieri- prendono l'indennità premio di servizio-Ips. O meglio la prendevano: se assunti dopo il 2001, hanno il Tfr come gli altri. Tra i due istituti c'è differenza, sottolinea il vicepresidente della Federazione medici pensionati e vedove Federspev Marco Perelli Ercolini. «L'Ips nasce come assicurazione per ovviare al gap tra ultima retribuzione e primo rateo di pensione che un tempo nella Pa era pagato con ritardi di mesi e talora anni. In questa chiave la trattenuta, istituita tardi con dpcm 20 dicembre 1999, vale come un premio pagato dal lavoratore pari a un terzo del versamento complessivo. Il Tfr invece è un pezzetto di stipendio accantonato mese per mese dal datore di lavoro e matura non al pensionamento del lavoratore ma alla fine del rapporto con la tal azienda privata. Dal 2001, con la privatizzazione del contratto, pure gli assunti nella Pa hanno il Tfr che è meno cospicuo dell'Ips, ma la trattenuta resta, e costituisce una discriminazione rispetto a chi lavora nel privato». Nel 2012 il governo Monti varò una norma per passare «tutti a Tfr», anche i dipendenti Pa assunti ante 2000, ma poi fu cassata. «Si poteva abolire la trattenuta, tanto più che il Dpcm del 1999 contemplava il passaggio da Ips a Tfr solo se il lavoratore faceva domanda di trasferire l'indennità nel fondo di previdenza complementare. Fu l'Inpdap -ricorda Perelli - a leggere la norma come una trasformazione dell'Ips in Tfr. La trattenuta è stata comunque bocciata dalla Corte Costituzionale nel 2012 con sentenza 223 dove s'afferma che il dipendente non deve contribuire sul Tfr. Sull'Ips invece lo deve e l'anno scorso con sentenza 224 la Consulta ha difeso la trattenuta. Tanto è bastato perché il ministero dell'Economia emanasse il 10 dicembre 2014 il messaggio 153/2014 che difende la trattenuta tanto sull'Ips quanto sul Tfr. Ma perché il pubblico dipendente a Tfr deve essere svantaggiato rispetto al collega più anziano e a quello che lavora nel privato?»

## **DALLA CASSAZIONE**

### **Box auto - legittima la tassa rifiuti**

La Corte di Cassazione dichiara legittima la richiesta di pagamento della tassa rifiuti per il possesso di un garage. Infatti non ha rilevanza la circostanza di una presenza sporadica con uso marginale e inoltre non può essere imposto all'ente locale di provare la eventuale produzione di rifiuti.

Infatti il DLgs 507/1993 articoli 62,63,64 prevede che i Comuni sono tenuti a istituire la tassa annuale su base tariffaria che grava su chiunque occupi o conduca locali a qualsiasi uso adibiti, compresi i box (garage), indipendentemente dal fatto che venga o no utilizzato il servizio, basta solo la possibilità di utilizzo.

### ***Corte di Cassazione sesta civile tributaria - sentenza numero 33 del 7 gennaio 2015***

#### **Art. 62.- Presupposto della tassa ed esclusioni**

1. La tassa e' dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto disposto dall'art. 59, comma 4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa e' dovuta anche quando nella zona in cui e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune puo' individuare nel regolamento categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attivita' viene svolta.

4. Nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attivita' economica e professionale, puo' essere stabilito dal regolamento che la tassa e' dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attivita' ed e' commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

#### **Art. 63.- Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

1. La tassa e' dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 62 con vincolo di solidarieta' tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62, il comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art. 70, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

3. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno,

l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.  
Note all'art. 63:

- L'art. 1117 del codice civile così dispone:

"CAPO II

Art. 1117 (Parti comuni dell'edificio). - Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio se il contrario non risulta dal titolo:

- 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale i portoni d'ingresso i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
- 2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere per la lavanderia per il riscaldamento centrale per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
- 3) le opere le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini".

**Art. 64.- Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

## **INPS - ATTESTAZIONI FISCALI PER RISCATTO, RICONGIUNZIONI e RENDITA**

L'Inps, con il messaggio n. 95 del 7 gennaio 2015, informa che è in fase di elaborazione l'invio delle attestazioni ai fini fiscali relative ai versamenti contributivi effettuati dai cittadini per riscatti, ricongiunzioni e rendite vitalizie, con l'esclusione delle gestioni ex Inpdap, nel corso dell'anno 2014.

Dette attestazioni riguarderanno i versamenti effettuati attraverso tutte le modalità di pagamento previste; sarà riportata l'indicazione dell'onere versato nel corso del 2014 e dell'importo utile alle detrazioni o deduzioni fiscali.

Si informa che è in fase di elaborazione l'invio delle attestazioni ai fini fiscali relative ai versamenti contributivi effettuati dai cittadini per riscatti, ricongiunzioni e rendite vitalizie, con l'esclusione delle gestioni ex Inpdap, nel corso dell'anno 2014.

Dette attestazioni riguarderanno i versamenti effettuati attraverso tutte le modalità di pagamento previste; sarà riportata l'indicazione dell'onere versato nel corso del 2014 e dell'importo utile alle detrazioni o deduzioni fiscali.

Si invitano, entro le ore 12 di venerdì 23/01/2015 p.v.,

- le Sedi a provvedere alla sistemazione dei pagamenti non ancora ripartiti e alla eventuale chiusura delle pratiche su NPIGPA mediante la corretta attribuzione dei codici esito per avvenuto pagamento (Z) o rinuncia (Y). Trascorso il termine indicato sarà attivato a livello centrale il programma che effettuerà l'estrazione delle pratiche con pagamenti in corso o completati;

- il polo prestazioni PALS a provvedere alla sistemazione dei pagamenti relativi alle pratiche di riscatto, ricongiunzione e versamenti volontari nelle gestioni ex-enpals attraverso la relativa procedura di riferimento. Trascorso il termine indicato sarà attivato a livello centrale il programma che effettuerà l'estrazione delle pratiche con pagamenti in corso o completati.

Nel caso di eventuali discordanze tra gli importi attestati e quelli effettivamente versati, gli interessati potranno rappresentare le discordanze alla sede Inps di competenza che, effettuati i relativi controlli ed esaminata la documentazione esibita, laddove dovesse riscontrare la fondatezza della segnalazione, emetterà una nuova attestazione fiscale.

In questo caso l'operatore di sede dovrà:

- confrontare la documentazione prodotta dall'assicurato rispetto a quanto visualizzato nel partitario della Gestione del Pagato sul Portale GCI;

- procedere al rilascio di una nuova attestazione fiscale utilizzando le funzionalità di Monitor 730 predisposte a tale scopo e raggiungibili sulla Intranet attraverso il percorso Processi -> Assicurato/Pensionato -> Gestione Evidenze Prima Emissione Bollettini.

In modo analogo l'operatore del polo prestazioni PALS dovrà

- visualizzare gli importi attestati dall'INPS accedendo alle funzionalità Monitor 730 di consultazione che saranno messe a disposizione e raggiungibili attraverso il percorso Processi -> Assicurato/Pensionato -> Gestione Evidenze Prima Emissione Bollettini. Al primo accesso l'operatore dovrà richiedere l'abilitazione alla consultazione dei contributi Enpals da riscatto/ricongiunzione.

- confrontare la documentazione prodotta dall'assicurato rispetto a quanto risulta sul sistema gestionale di riferimento per i pagamenti di riscatto/ricongiunzione effettuati nelle gestioni ex-Enpals;

- procedere, nel caso ricorra la condizione, al rilascio di una nuova attestazione fiscale secondo le modalità vigenti per le gestioni ex-Enpals.

Si rammenta che, come da messaggio n. 5426 del 28/3/2012, i bollettini MAV non sono più inviati e che gli interessati possono stamparli direttamente accedendo al *Portale dei Pagamenti* dal sito dell'Istituto seguendo il percorso: [www.inps.it](http://www.inps.it) > *Portale dei pagamenti* > *Riscatti, ricongiunzioni e rendite*, oppure chiamando il Contact center.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - CEDOLARE SECCA e RIDUZIONE**

### **CANONE**

#### **Domanda**

Ho locato un appartamento con cedolare secca. Devo registrare l'accordo con cui riduco il canone, fermi restando gli altri elementi del contratto? In caso positivo, quanto devo versare?

#### **Risponde G.Mingione**

L'accordo tra il locatore e il conduttore, con cui si riduce il canone di locazione inizialmente pattuito, non deve necessariamente essere comunicato all'Amministrazione finanziaria, come invece è previsto per le cessioni, le proroghe (anche tacite) e le risoluzioni, che vanno registrate in termine fisso, con il versamento dell'imposta (67 euro), entro trenta giorni dall'evento, ai sensi dell'articolo 17 del Tur (risoluzione n. 60/E del 2010). L'accordo andrà invece registrato, qualora sia stato formalizzato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Poiché, però, la riduzione del canone determina in capo al locatore una diminuzione della base imponibile, sia ai fini dell'imposta di registro (se non locato in regime di cedolare secca), sia ai fini delle imposte dirette, è interesse delle parti dare data certa all'atto di fronte a terzi, mediante la sua registrazione. In tale ipotesi, per la registrazione dell'atto con il quale viene formalizzato esclusivamente tale accordo, non sono comunque dovute le imposte di registro e di bollo (articolo 19 del DI 133/2014).